



COMUNE DI FIUMEFREDDO BRUZIO
(Provincia di Cosenza)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 42 Data 17.09.2012	Oggetto: Riaffidamento alla cooperativa sociale "Il Castello della Valle" (ex art. 5, comma 1, legge n. 381/1991) del servizio di "Trasporto scolastico" approvazione schema di convenzione.
-----------------------------	---

L'anno **duemiladodici**, il giorno **diciassette** del mese di **settembre**, alle ore 11.30, regolarmente convocata si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei Signori:

	<i>Componente</i>			<i>Presente</i>	<i>Assente</i>
1	Aloise	Vincenzo	Sindaco	X	
2	Bruno	Giantommaso	Vicesindaco	X	
3	Caputo	Francesco	Assessore	X	
4	Aloise	Giampietro	Assessore		X
5	Aloise	Concettina F.	Assessore	X	
6	De Luca	Pietro Santino	Assessore	X	
7	Scaramella	Claudio	Assessore		X

Partecipa alla riunione il Segretario comunale, Dott.ssa Antonietta Vavolizza, il quale cura la redazione del presente verbale.

Verificata la validità della seduta, assume la presidenza il Dott. Vincenzo Aloise, nella sua qualità di Sindaco, il quale invita i presenti a deliberare la proposta dell'atto in oggetto predisposta dagli uffici.

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la precedente delibera n°64 del 08/09/2011 con la quale di riaffidava l'incarico per l'espletamento del servizio di trasporto scolastico per l'anno scolastico 2011/2012 alla Società Cooperativa a.r.l. "Il Castello della Valle" in deroga alle norme in materia di appalti così come consentito dall'art. 5, comma 1, della Legge 8/11/1991 n. 381;

CONSIDERATO che l'affidamento di tale servizio alla Società Cooperativa "Il Castello della Valle" per l'anno scolastico 2011/2012, come per gli anni precedenti a partire dall'anno 2009, è risultato economicamente vantaggioso per l'ente e soddisfacente per gli utenti che hanno usufruito del servizio;

PRESO ATTO che la Cooperativa:

- è a tutti gli effetti abilitata all'espletamento dei servizi di cui all'art. 1, comma 1, lettera b) della Legge 8/11/1991 n.381;
- nell'espletamento dei servizi che saranno eventualmente affidati, assicurerà il rispetto delle condizioni di cui agli artt. 3 e 4 della Legge 8/11/1991 n.381;
- è iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;

DATO ATTO:

- che le cooperative sociali denominate di tipo B, secondo il dettato dell'art. 1 della Legge quadro n. 381/91, hanno lo scopo di “perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento di attività diverse – agricole, industriali, commerciali o di servizi – finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate”;
- che tali cooperative rappresentano pertanto una concreta opportunità per le politiche locali del lavoro a beneficio delle persone appartenenti alle categorie svantaggiate al fine di ricondurle in un reale circuito sociale e produttivo;
- che il consistente sviluppo di tali politiche nell'ultimo decennio, con il conseguente aumento dell'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, dimostra l'efficacia delle politiche di inclusione incardinate sul lavoro rispetto alle politiche di tipo assistenziale;

PRESO ATTO della normativa vigente in materia e in particolare:

- Regolamento Comunitario del 12 dicembre 2002, n. 2204, che all'art. 5 dispone: “Promuovere l'occupazione è un obiettivo fondamentale delle politiche economiche e sociali della comunità e dei suoi Stati membri. Al fine di realizzare tale obiettivo, la Comunità ha elaborato una “Strategia europea per l'occupazione”. La disoccupazione resta un grave problema di talune aree della Comunità e per determinate categorie di lavoratori l'inserimento nel mercato del lavoro è ancora particolarmente difficile. Appare pertanto giustificata l'adozione da parte delle autorità pubbliche di misure volte ad incentivare le imprese ad aumentare il loro livello occupazionale, in particolare a beneficio dei lavoratori appartenenti alle categorie svantaggiate”;
- Decreto Legislativo del 10 settembre 2003, n. 276, che all'art. 2 definisce “lavoratore svantaggiato” qualsiasi persona appartenente ad una categoria che abbia difficoltà ad entrare, senza assistenza, nel mercato del lavoro, ovvero qualsiasi persona che soddisfi almeno uno dei criteri indicati all'art. 2 del Regolamento comunitario sopra indicato;
- Legge 8 novembre 1991, n. 381, che all'art. 4, comma 2, prevede che “le persone svantaggiate devono costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere socie della cooperativa stessa”;

DATO ATTO che questa Amministrazione è interessata ad utilizzare gli strumenti messi a disposizione dalla legge per l'espletamento dei suoi compiti, conseguendo le finalità sociali e, ove possibile, un contenimento dei costi;

DATO ATTO che è intenzione di questa Amministrazione affidare a terzi l'incarico per l'espletamento del servizio di “trasporto scolastico” per l'anno scolastico 2012/2013, intendendo in tale senso la sola attività di conduzione dei veicoli di proprietà dell'ente, con riserva di una successiva diversa gestione del servizio o di integrazione del rapporto con la cooperativa;

DATO ATTO inoltre che questo Ente intende promuovere il servizio di raccolta differenziata porta a porta;

RITENUTO prevedere ed autorizzare la spesa complessiva di € 90.000,00 (compresa IVA) ritenute congrue atteso che l'ente incontra al momento notevoli ostacoli normativi nell'eventuale assunzione di personale;

DATO ATTO che l'art. 5 della Legge 381/91, consente in favore delle cooperative sociali di tipo B la derogabilità alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione e l'affidamento diretto, mediante stipula di convenzioni, per la fornitura di beni e servizi, diversi da quelli socio-sanitari ed educativi, il cui importo stimato al netto dell'IVA sia inferiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici (pari a Euro 200.000,00), a condizione che tali convenzioni siano finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate;

RITENUTO avvalersi di tali possibilità offerte dalle legge conferendo l'incarico di cui sopra alla Società Cooperativa “Il Castello delle Valle”, mediante affidamento diretto;

RITENUTO opportuno disciplinare i rapporti mediante la stipula di un apposita convenzione;

VISTA l'allegata convenzione disciplinante i rapporti tra le parti con la previsione di un corrispettivo per le prestazioni determinato in complessivi € 90.000,00 IVA compresa;

VISTO il D.Lgs. 267/00 e successive modifiche e integrazioni;

ACQUISITI in atti i preventivi pareri favorevoli, ex art.49 D.Lgs. n.267/2000 (T.U.E.L.);

ACQUISITA in atti l'attestazione della copertura finanziaria, ex art.153, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000 (T.U.E.L.);

Con voti unanimi favorevoli dei presenti espressi nelle forme di legge

DELIBERA

di **CONFERIRE** alla Società Cooperativa a.r.l. "Il Castello della Valle" l'incarico per l'espletamento del servizio di "trasporto scolastico" per l'anno scolastico 2012/2013, intendendo in tale senso l'attività di conduzione di veicoli di proprietà dell'ente compresa la pulizia e la piccola manutenzione (bucature gomme, sostituzione lampadine ecc.), con riserva di una successiva diversa gestione del servizio o di integrazione del rapporto con la cooperativa;

di **DARE ATTO** che alla luce della documentazione dalla stessa trasmessa, la società cooperativa a.r.l. "Il Castello della Valle":

- è a tutti gli effetti abilitata all'espletamento dei servizi di cui all'art. 1, comma 1, lettera b) della Legge 8/11/1991 n.381;
- è iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;

di **PRECISARE** che

- tale conferimento di incarico avviene mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 5 della Legge 381/91, secondo le condizioni di cui all'allegato schema di convenzione e per un corrispettivo di € 90.000,00 IVA compresa;
- nell'espletamento dei servizi che le vengono affidati la cooperativa dovrà assicurare il rispetto delle condizioni di cui agli artt. 3 e 4 della legge 8/11/1991 n°381;

di **DARE ATTO** che alla presente deliberazione faranno seguito gli adempimenti gestionali conseguenti a cura del Responsabile del Settore Tecnico.

Delibera, altresì, con voti unanimi e favorevoli dei presenti espressi nelle forme di legge di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile

Parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma I, del D.lgs. 267/2000:

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Li,

Il Responsabile del Settore Tecnico
Ing. Fabio Iaicino




Parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma I, del D.lgs. 267/2000, nonché attestazione di copertura finanziaria:

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Li.


Il Responsabile del Settore Finanziario
Rtg. Luciano Porto



La presente viene letta, approvata e sottoscritta

IL SINDACO

(Dott. Vincenzo Aloise)



IL SEGRETARIO COMUNALE

(Dott.ssa Antonietta Vavolizza)



Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affissioni certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale il giorno 13.05.2012 (Reg. Albo N°) ed ivi viene pubblicata per quindici giorni consecutivi dal 13.05.2012 al 03.05.2012. Avverso di essa nessuna opposizione è pervenuta finora a questo Ufficio. La stessa è stata trasmessa in copia ai Capigruppo consiliari con nota n° 4322 del 18.05.2012.

Fiumefreddo Bruzio,

IL RESPONSABILE




Il sottoscritto Segretario Comunale, Visti gli atti d'Ufficio, attesta che la presente deliberazione è DIVENTATA ESECUTIVA il 17-9-2012;

- a) Essendo trascorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione all'albo, senza che siano pervenute richieste di invio al controllo (art.127 c.1, T.U.)
- b) Perché dichiarata immediatamente eseguibile

IL SEGRETARIO COMUNALE

(Dott.ssa Antonietta Vavolizza)





COMUNE DI FIUMEFREDDO BRUZIO

(Provincia di Cosenza)



SCHEMA DI CONVENZIONE

L'anno duemiladodici, il giorno diciassette del mese di settembre, presso il Municipio di Fiumefreddo Bruzio

Tra

- 1) Il Comune di Fiumefreddo Bruzio (CS), con sede legale in Largo Toretta n°2, Partita IVA 86001150787, rappresentato dal Responsabile del Settore, Ing. Fabio Iaccino, incaricato con decreto n. 7 del 12.06.2012, di seguito indicato anche "Comune",
- 2) La Società Cooperativa a.r.l. "Il Castello della Valle" con sede in Fiumefreddo Bruzio alla via Trento n°20 – partita IVA 02942270782 – nella persona del Presidente sig. de Luca Michele, nato a Fiumefreddo Bruzio il 19/05/1974 ed ivi residente in c.da destro n°42, di seguito indicata anche "Cooperativa";

Visti gli artt. 4,5, e 9 della L.381/1991;

si conviene e stipula quanto segue:

Art.1 – Oggetto della convenzione – durata del servizio e corrispettivo.

Con il presente unico atto – in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n° _____ del _____ parte integrante della presente – il Comune di Fiumefreddo Bruzio affida alla Società Cooperativa a.r.l. "Il Castello della Valle" – che accetta - l'incarico per l'espletamento del servizio di "trasporto scolastico" per l'anno scolastico 2012/2013.

Il servizio dovrà essere espletato a decorrere dalla data di inizio delle lezioni fino al termine dell'attività didattica (presumibilmente giugno 2011).

Per tali attività il Comune corrisponderà alla Cooperativa un compenso di € 90.000,00 IVA compresa, suddiviso in versamento mensili.

Art.2 – Modalità di espletamento del servizio

La Cooperativa effettuerà il Servizio appaltato secondo le direttive che le saranno impartite dal Comune nelle modalità che quest'ultimo riterrà opportuno.

La Cooperativa è autorizzata ad utilizzare – per il servizio di che trattasi – i veicoli di proprietà del Comune di Fiumefreddo Bruzio ed è responsabile del corretto utilizzo degli stessi.

Gravano sul Comune di Fiumefreddo Bruzio le spese per polizze assicurative obbligatorie, tassa di possesso e revisioni. Gravano altresì sul Comune le spese per il carburante, al cui rifornimento provvederà la Cooperativa con relativa documentazione.

Le spese di manutenzione straordinaria dei veicoli graverà sulla Cooperativa qualora la necessità di relativi interventi sia stata provocata da un non corretto utilizzo dei veicoli stessi.

Nella fornitura dei servizi la cooperativa si obbliga al rispetto dei termini e delle condizioni prescritti dalle vigente normativa per l'espletamento, da parte delle cooperative sociali dei servizi affidati ai sensi dell'art. 5 comma 1, L. 381/1991.

Art. 3 – Corrispettivo e modalità di pagamento – verifiche.

Prima di liquidare alla Cooperativa il corrispettivo, il Comune procederà al riscontro della corrispondenza tra l'attività espletata e le direttive impartite.

Il Comune di Fiumefreddo Bruzio a seguito del riscontro della corrispondenza tra l'attività espletata e le direttive impartite, liquiderà il corrispettivo nella misura rapportata al periodo di servizio espletato. Sarà cura della cooperativa emettere fattura ai sensi e nei termini di legge.

Art.4 – Risoluzione della convenzione clausola risolutiva espressa.

La presente convenzione è risolta:

- in caso di inadempimento da parte di uno dei contraenti delle prestazioni relative all'incarico disciplinato dalla presente;
- qualora nella fornitura dei servizi la Cooperativa non rispetti i termini e le condizioni prescritti dalla vigente normativa per l'espletamento, da parte delle cooperative sociali, dei servizi affidati ai sensi dell'art.5, comma 1, L.381/1991.

Ai sensi dell'art. 1456 del codice civile il contratto si risolve nel caso in cui i predetti obblighi non siano adempiuti per come sopra. In tale caso la risoluzione opera con semplice comunicazione scritta della parte non inadempiente.

In caso di risoluzione la cooperativa potrà vantare solo il corrispettivo per l'attività effettivamente prestata, determinato in misura proporzionale rispetto a quella che doveva essere l'attività da compiersi.

Il rapporto contrattuale, inoltre, si risolverà di diritto nel caso in cui il Comune di Fiumefreddo Bruzio dichiarerà il dissesto o venga a trovarsi nella situazione di ente strutturalmente deficitario (ex art.45 D.Lgs 504/92).

Art.5 - Recesso unilaterale

È facoltà di ciascuna contraente recedere unilateralmente dal contratto, mediante comunicazione scritta da inviare all'altro contraente almeno un mese prima della interruzione del rapporto. In tal caso la Cooperativa potrà vantare solo il corrispettivo per l'attività effettivamente prestata fino alla predetta interruzione, determinato in misura proporzionale rispetto a quella che avrebbe dovuto essere l'intera attività da compiersi.

Art.6 – Responsabilità per danni

La Cooperativa sarà ritenuta responsabile per ogni danno a cose e a persone che sarà cagionato all'ente o a terzi in dipendenza della fornitura del servizio di cui alla presente; ferma restando la possibilità di rifusione di detti danni mediante in virtù delle polizze assicurative operanti per legge. La Cooperativa non sarà responsabile per gli eventuali danni derivanti da inadempimenti del Comune.

Art.7 – Subappalto

È vietato alla Cooperativa di cedere ad altri l'esecuzione di tutta o di parte della fornitura del servizio in oggetto.

Art.8 – Registrazione

La presente convenzione, redatta nella forma della scrittura privata, è soggetta a registrazione in caso d'uso, con oneri a carico della parte interessata.

Comune di Fiumefreddo Bruzio

Il Responsabile di Settore

(Ing. Fabio Iaccino)

Soc. Coop. A.r.l "Il Castello della Valle"

Il Presidente

(Michele De Luca)